



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Sassari**

In persona del magistrato dott. Giancosimo Mura,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3142 nel Ruolo degli Affari Contenziosi per l'anno 2020, promossa da

[REDACTED], in persona del suo l.r., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sorgentone (cf.:  
[REDACTED]), per procura speciale in atti

**Attore**

**contro**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante,  
elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la  
rappresenta e difende per procura generale del 26-10-2000 Notaio [REDACTED]

**Convenuto**

**OGGETTO:** accertamento negativo del credito.

All'udienza del 9 giugno 2022 sono state rassegnate le rispettive conclusioni, da intendere ivi riportate e trascritte, e assegnati alle parti i termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

**CONCLUSIONI**

Come rassegnate nei rispettivi atti (oltre che nei separati fogli allegati) e richiamate all'udienza del 9 giugno 2022, da intendere ivi riprodotte e trascritte

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



I. La società [REDACTED] conviene nel presente giudizio (con atto di citazione notificato l'11 novembre 2020) il [REDACTED] domandando l'accertamento negativo e la rettifica del saldo contabile del conto corrente n. 23498, acceso e costantemente affidato presso il Banco convenuto (agenzia di Alghero) a decorrere dal 30.4.2001, escludendo da esso le annotazioni contabili iscritte a debito, a titolo di interessi, commissioni, competenze o altre spese non pattuite bilateralmente in forma scritta, o non previste dalla legge; come tali, illegittimamente addebitate; le spese di lite rifuse (in favore dell'antistatario).

Radicatosi regolare contraddittorio, il [REDACTED] eccepisce, in via preliminare:

- il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice;
- l'inammissibilità della domanda attorea, per violazione della clausola generale della buona fede contrattuale, ovvero per tacita rinuncia alle relative pretese materiali;
- la prescrizione decennale dei diritti derivanti da tutte le operazioni contabili annotate sullo stesso conto dal momento della notificazione dell'atto citazione;
- la prescrizione decennale delle rimesse solutorie affluite sul c/c antecedentemente a tale momento.

Nel merito, esso domanda, nell'ordine:

- l'accertamento dell'infondatezza delle avverse pretese;
- l'accertamento, per il periodo non coperto dall'estinzione decennale, della debenza di interessi ultralegali calcolati, anteriormente alla rinegoziazione, in misura pari a quanto previsto dall'art 261 degli usi provinciali vigenti; in ulteriore subordine, in misura pari al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
- l'accertamento della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché della debenza della commissione di massimo scoperto, nelle misure previste, applicando le relative valute in sede di ricalcolo; vinte le spese.

Assunti ed esperiti gli incumbenti dedotti, il processo è stato istruito attraverso l'acquisizione del documentale prodotto e di quello per cui è stata richiesta l'esibizione, nonché mediante consulenza contabile d'ufficio con riferimento al rapporto dedotto in giudizio <sup>1</sup>

All'esito dell'indagine peritale, così definita l'istruttoria (udienza 9 giugno 2022), la causa è pervenuta alla decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e note in replica.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

II. I capi relativi alle questioni preliminari di merito vengono esaminati, di seguito, disgiuntamente dalle richieste sul merito, in quanto prioritari sia sul piano logico che giuridico.

### **II. 1. Legittimazione ad agire**

La questione, agitata da parte convenuta, appare priva di effettivo pregio: il saldo negativo registrato (in misura pari a € - 69.916,69, alla data del 30.4.2019) dal rapporto di c/c in contestazione (n. 23498)

---

<sup>1</sup> Si richiama, sul punto, l'ordinanza dispositiva del 24 maggio 2021



non può che fondare l'interesse all'azione nei termini correttamente proposti nel giudizio dal correntista, in quanto orientati all'escissione delle competenze bancarie (assunte quali) illegittime.

Vale soggiungere, di riflesso, che la prova del relativo credito resta in capo alla banca che assuma di essere creditrice, mentre colui che contesti l'esistenza di un saldo negativo è tenuto a dimostrare la nullità delle singole poste, identificate mediante la produzione degli estratti ove esse sono state contabilizzate<sup>2</sup>.

## II. 2. Buona fede contrattuale

L'azione esperita costituisce mero esercizio del diritto del contraente di promuovere l'accertamento delle condizioni contrattuali e della loro concreta esecuzione nel corso del rapporto<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> L'eventuale allegazione del mancato invio da parte della banca non comporta l'inversione dell'onere della prova, ma facoltizza l'attore a chiedere ulteriore copia o sollecitare l'esibizione, non integrando la comunicazione del documento contabile fatto costitutivo del credito.

<sup>3</sup> Ai fini della conseguente ripartizione dell'onere della prova, l'ipotesi dell'indebito oggettivo deve essere distinta dal caso in cui venga esercitata azione di accertamento negativo: nella prima "costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione non solo l'avvenuta esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, cioè l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo o il successivo venir meno della causa debendi. Sul piano processuale, l'attore in ripetizione è onerato di indicare tempestivamente, con la specificazione richiesta dalle circostanze, le ragioni per le quali il pagamento è qualificabile come indebito e quelle che concorrono ad integrare la causa petendi, provvedendo alla prova delle relative circostanze" (Cass. Civ. sez. L, n. 28516/08); nelle azioni di accertamento negativo sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, secondo i principi generali sull'onere della prova, "poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula



### III. 3. Prescrizione

Neppure può dirsi che i diritti suddetti siano perenti per decorso del relativo termine prescrizionale (se non nella parte riscontrata dai documenti e dall'analisi peritale, come si preciserà in merito).

Il carattere dispositivo dell'eccezione impone alla parte interessata di tipizzarla, attraverso specifiche indicazioni di fatto che consentano di individuarla in termini coerenti ai relativi canoni legali, non potendo il giudice rilevarne (d'ufficio) il contenuto concreto, né il tipo legale.<sup>4</sup>

Nella specie, tenuto conto della natura del rapporto e delle rimesse allegate, incombe sulla banca l'onere di dedurre e provare quali singoli pagamenti abbiano avuto natura solutoria e non ripristinatoria, così da dimostrare l'inerzia colpevole del correntista rispetto a versamenti o saldi passivi esorbitanti dal fido e il momento della decorrenza del termine prescrizionale ordinario (decennale), per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.

---

*l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo (...) essendo le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. ... fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi" (Cass. cit.; conf. n. 19762/08, n. 22862/10, n. 14965/12). La prova del credito incombe, dunque, in capo alla banca che assuma di essere creditrice, mentre chi contesti l'esistenza di un saldo negativo è tenuto a dimostrare la nullità delle singole poste, identificate mediante la produzione degli estratti ove sono state contabilizzate.*

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 1993/4130; ss. uu. 1989/1607; 2009/16326



Vale richiamare, sul punto, l'arresto giurisprudenziale<sup>5</sup> che al solo versamento solutorio (non ripristinatorio) - generato dalla rimessa patrimoniale in favore della banca per coprire uno scoperto di conto privo di apertura di credito o eccedente il suo limite di affidamento - ricollega l'effetto prescrizione suddetto (<sup>6</sup>).

In tali termini, la verifica giudiziale sulla natura, solutoria o ripristinatoria, delle singole rimesse effettuate dal correntista (e del conseguente superamento, o meno, dell'affidamento) - nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente - potrà operare soltanto retrospettivamente, ossia all'esito della determinazione del reale passivo del conto, una volta che esso risulti purgato dagli addebiti indebitamente effettuati dalla banca <sup>7</sup> e si pervenga, correttamente, al saldo rettificato.

Tanto esposto, disattesa nei limiti che seguono (ossia di quanto verificato dall'ausiliare, per quanto si esaminerà sul punto) la relativa eccezione, si esamineranno in appresso, nel merito, il contenuto e gli effetti delle rimesse concretamente operate e del saldo rettificato individuato dall'ausiliare.

#### II. 4. *Merito*

Principiando dalla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in esame, non si dubita che esso sia da inquadrare nell'ambito del conto corrente, assistito da apertura di credito.

Milita in tal senso, in termini convergenti, il documentale prodotto e acquisito (nei modi predetti)<sup>8</sup>, dal quale si evince la concessione dell'affidamento in discorso, sulla scorta della relativa commissione <sup>9</sup>, del tasso e delle competenze (c.m.s., spese per allestimento, c.s.f.) per esso previste, oltre che la concreta quantificazione delle rispettive remunerazioni nelle relative annotazioni di conto (addebiti a titolo di c.m.s. e commissione sul fido).

---

<sup>5</sup> Cass. 24418/2010

<sup>6</sup> con la precisazione che tali versamenti potranno essere imputati a pagamento delle competenze annotate in extrafido nel solo trimestre di riferimento, decorrendo per essi la relativa prescrizione: Cass. 24418/2010

<sup>7</sup> Conf. Cass. 9141/2020

<sup>8</sup> Vds. copia contratto 2.2.2001 e copia ricontrattazione 28.3.2013 e 27.7.2016, prodotti dalla resistente, unitamente al cartolare versato, in limine, da parte attrice

<sup>9</sup> Cfr. conto scalare dic. 2007



Tanto posto, va riconosciuta la fondatezza della domanda attorea in merito alle condizioni economiche effettivamente applicabili al rapporto per cui è causa, condividendosi, in parte, le risultanze peritali che la sostengono.<sup>10</sup>

Su tali basi, in primo luogo, va affermata la nullità della clausola accessoria dispositiva della commissione di massimo scoperto (c.m.s.); in seconda guisa, la violazione della disciplina legale (art. 117 Tub) in relazione alla commissione disponibilità fondi (c.d.f.); in ultimo, la giusta quantificazione delle competenze indebite, tanto dovute quanto prescritte, sulla base dei limiti dell'affidamento documentati e dei relativi esiti contabili (per quanto verificato dal Ctu).

#### II. 4. 1. *Commissione di massimo scoperto*

Procedendo dalla prima (c.m.s.), si rileva la duplice violazione degli articoli 117 Tub e 1346 cod. civ. La relativa clausola contrattuale, nello stabilire e prefissare il tasso da applicare (c.m.s.: 0,75%), appare viziata per difetto, non indicando né la causa della remunerazione aggiuntiva così prevista, né la sua determinazione o determinabilità attraverso specifici indicatori (tasso di commissione, criteri e periodicità di computo).

Trattandosi di onere aggiuntivo, rispetto all'ordinario tasso di interesse praticato sul conto, di natura solo eventuale (in quanto dovuto quale corrispettivo causale in caso di effettivo utilizzo dell'affidamento, computandosi sulla somma elargita disponibile, o su quella residua in caso di concreto impiego, per il cui importo, di contro, continuano a computarsi i detti interessi corrispettivi, al fine di evitare un doppio indebito, poiché afferente a causali diverse<sup>11</sup>), il difetto della relativa causa (in assenza di previsioni di specie), ovvero la sua mancata pattuizione per iscritto mediante un contenuto determinato o determinabile, integra un vizio originario della fattispecie, rispettivamente per violazione dell'art 117 Tub (in forza del quale il contratto di c/c esige la predeterminazione del

---

<sup>10</sup> Si richiama, per brevità, il contenuto del relativo quesito, che ha delimitato l'ambito dell'indagine, di cui all'ordinanza riservata del 24 maggio 2021.

<sup>11</sup> Sulla qualificazione della clausola, cfr Cass. 18.1.2006, n. 870



tasso di interesse dovuto ordinariamente e la determinazione per iscritto di ogni altro compenso o costo per prestazioni aggiuntive) e dell'art 1346 c.c. (determinatezza dell'oggetto del contratto).

La determinatezza della previsione contrattuale della c.m.s., segnatamente, potrà essere considerata effettiva solo qualora concorrano a integrarne il contenuto, oltre al tasso della commissione, i criteri del calcolo e la periodicità dei relativi addebiti; indicatori, tutti, idonei a rendere edotto *ex ante* (al momento della negoziazione) l'altro contraente (il correntista) del costo futuro dell'operazione.

Ne consegue che l'erronea contabilizzazione delle dette commissioni, in quanto direttamente incidente sulla complessiva determinazione del saldo contabile, come stimato coerentemente dall'ausiliare in risposta ai quesiti richiamati e agli estratti esaminati a titolo di c.m.s. (come emerge dall'allegato quattro alla relazione di consulenza), determina l'invalidità della relativa previsione contrattuale e l'epurazione delle somme ingiustamente addebitate allo stesso titolo, in accoglimento della relativa domanda.

#### II.4.2 Commissione disponibilità fondi

Analoghe ragioni inficiano gli addebiti rilevati sul conto a titolo di cdf, pure addebitata dal terzo trimestre 2009, ma negoziata solo successivamente (ricontrattazione del 28.3.2013: produzioni Banco e Ctu sul punto).

La violazione della normativa regolatrice (117 Tub) deriva, dunque, dalla liminale assenza di pattuizione scritta sul punto, fino all'intervento della richiamata "ricontrattazione", di modo che gli addebiti registrati a debito sul conto anteriormente a tale momento, come rilevati dal Ctu (specificamente: dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2012, a titolo di c.d.f. e, per quanto sopra, a titolo di c.m.s., come emerge dal relativo allegato -quattro- alla relazione di consulenza, fino all'importo complessivo indicato di € 11.457,91, immune da prescrizione, per quanto ulteriormente in appresso), dovranno, del pari essere rimossi, in accoglimento della relativa domanda.

Allo stesso modo restano ingiustificate e dovranno essere escluse le ulteriori annotazioni a debito (fino a € 700) per costi aggiuntivi (in particolare, a titolo di commissione di istruttoria veloce", dal



1.10.2012 al 27.7.2016, come si rileva dagli estratti conto relativi al medesimo periodo, dal 1.10.12 al 30.9.2016) non fondati su pregressa pattuizione scritta (intervenuta, al riguardo, a seguito di successiva e aggiuntiva “ricontrattazione”, in data 27.7.2016, come da produzione sul punto dello stesso Banco), oltre ai relativi interessi passivi capitalizzati sulle medesime somme allo stesso titolo (Civ), fino alla rettificazione del saldo.

Per converso, non appare pertinente all’oggetto il richiamo alla successiva disposizione, di cui all’art 118 Tub, la quale consente, in ragione del tempo indeterminato del contratto, che possano essere convenute modifiche delle condizioni economiche preesistenti, già in contratto, ma solo dietro condivisa contrattazione e adesione del cliente (attraverso approvazione specifica della clausola modificatrice); con la conseguenza che alcuna remunerazione aggiuntiva può essere ritenuta legittima, neppure per tale via, laddove difetti la relativa previsione nel contratto originario, ovvero qualora essa risulti affetta, per quanto esposto, da nullità.

#### II.4.3. *Competenze in prescrizione*

Alla stregua della corretta metodologia di calcolo espressa dall’ausiliare in forma alternativa - in caso di ritenuto affidamento, o meno, del c/c - al fine di individuare e computare le competenze indebite prescritte, vale richiamare i principi sopra illustrati in punto di prescrizione (sub III.3.) e di qualificazione del rapporto (sub II.4.), così da optare per la quantificazione (in misura corrispondente a € 1.112,38) operata in regime di affidamento e pervenire alla riduzione delle rimesse solutorie prescritte in pari misura (€ 1.112,38).





Le stesse rimesse saranno, per l'effetto, valutate in base al saldo rettificato (per quanto chiarito in merito<sup>12</sup> <sup>13</sup>), imputandole a pagamento delle competenze extra fido addebitate nello specifico trimestre in cui è stato rilevato lo sconfinamento<sup>14</sup>.

Le ragioni che precedono si rendono assorbenti ai fini della decisione, determinando l'accoglimento delle domande attoree e il rigetto di quelle opposte, secondo le determinazioni in dispositivo.

Le spese processuali del giudizio, unitamente alle spese di consulenza tecnica, restano a carico del convenuto soccombente, nella misura liquidata secondo dispositivo (conformemente al relativo valore, di cui al quarto scaglione delle tariffe forensi vigenti, alla stregua dei valori medi indicati per ciascuna delle quattro fasi esperite).

## **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità delle condizioni economiche relative al c/c affidato per cui è causa (n. 23498), come sopra riportate (per c.d.f. e c.i.v.), nei limiti e per le ragioni in motivazione;
- 2) dichiara, per l'effetto, il relativo saldo all'ultimo estratto conto in atti, secondo quanto precisato in motivazione, disponendo la conseguente rettifica delle relative risultanze contabili;
- 3) Condanna la convenuta, in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'avvocato antistatario, che si liquidano in complessivi € 7254\00 per competenze, ponendo

---

<sup>12</sup> Cass. 9141/2020

<sup>13</sup> Versandosi in ipotesi di accertamento negativo del credito esposto negli estratti formati dalla banca, avendo l'attore allegato l'invalidità del titolo posto a fondamento dell'annotazione di alcune poste passive, egli consegue il diritto di ottenere l'eliminazione delle poste nulle, secondo la regola di cui all'art. 1422 c.c., non avendone chiesto la ripetizione

<sup>14</sup> Il saldo rettificato del conto deve, pertanto, essere determinato escludendo le annotazioni indicate (per c.m.s. e per gli ulteriori costi privi di titolo) sul c/c in discorso, con salvezza delle sole condizioni ultralegali validamente pattuite in forma scritta, secondo le negoziazioni integrative sopra riferite .



a carico della stessa convenuta le spese di consulenza tecnica espletata nel presente giudizio,  
separatamente liquidate.

Così deciso in Sassari il 26.10.2022

Il Giudice

Giancosimo Mura

